



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 12/10/2022 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

**LAMANNA FILIPPO**, Presidente e Relatore  
**CANDIDO ANTONIO**, Giudice  
**SACCONE ORESTE**, Giudice

in data 12/10/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1028/2022 depositato il 21/03/2022

**proposto da**

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI

**elettivamente domiciliata presso** dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

**contro**

Eugenia Clivio - CLVGNE31E57F205O

**Difesa da**

Rosanna Acierno - CRNRNN72R55G812M  
Anna Maria Pontiggia - PNTNMR62A50F205V

**ed elettivamente domiciliata presso** rosanna.acierno@pec.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 3603/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 19 e pubblicata il 21/09/2021

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001SC0000071220004 REGISTRO 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI**

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, notificava in data 7 febbraio 2020 alla sig.ra Clivio Eugenia l'avviso di liquidazione n. 2017/001/SC/000007122/0/004, con il quale recuperava a tassazione la maggiore imposta di registro che riteneva dovuta per la registrazione della sentenza n. 7122/2017 emessa dal Tribunale Civile di Milano il 24/06/2017.

Riteneva infatti l'Ufficio che ricorressero i presupposti per l'assoggettamento di tale sentenza a tassazione proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte I allegata al DPR n. 131/86 e non a tassazione in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) della suddetta Tariffa.

Il dispositivo della sentenza, in particolare, conteneva la condanna della ricorrente, di suo marito, il sig. Giorgio Pellegrini Cislighi, e della loro nuora, la sig.ra Christiane Gerber, al pagamento nei confronti della sig.ra Marilena Pellegrini Cislighi di euro 7.339.852, oltre interessi a far data dal 13/12/2006.

In ragione di tale condanna, l'Ufficio aveva dunque proceduto alla liquidazione dell'imposta a carico della ricorrente *pro quota*, tenuto conto che si trattava di litisconsorzio facoltativo, per complessivi euro 43.353,00, comprensivi della tassazione della quota capitale e degli interessi, oltre spese di notifica.

Con ricorso/reclamo ex art. 17-*bis* D.Lgs. 546/92 la contribuente impugnava l'avviso di liquidazione chiedendone l'annullamento per:

- violazione dell'art 42 DPR 600/73 per assenza di delega;
- carenza di motivazione per violazione art. 3 L. 241/90 e art 7 L. 212/2000;
- inapplicabilità dell'art. 8 lettera b) Tariffa parte I del DPR 131/86 con applicazione della lettera e);
- in via subordinata, perché la tassazione in misura proporzionale con aliquota al 3% avrebbe al limite potuto applicarsi solo ed esclusivamente sulla condanna al pagamento degli interessi legali;
- in via ulteriormente subordinata, perché in alternativa avrebbe potuto al più applicarsi l'art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 131/86 con l'aliquota dell'1% prevista per gli atti accertativi.

L'Ufficio notificava il proprio diniego alla contribuente, e conseguentemente si costituivano in giudizio entrambe le parti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 3603/19/21, depositata in data 21/09/2021, accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

Per la riforma di tale pronuncia ha interposto appello l' Agenzia delle entrate.  
Si è costituita l' appellata resistendo al gravame.  
All' odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Commissione, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. La C.T.P. di Milano ha così brevemente motivato la sua pronuncia:  
*“Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene di dover accogliere il ricorso, in quanto non vi sono i presupposti per l'applicazione proporzionale dell'imposta. Nel caso di specie appare evidente che trattasi di un ristorno di somme a seguito dell'annullamento di un atto ritenuto illegittimo”*.
  
2. L'Ufficio appellante, con l'atto d'appello, ha chiesto in primo luogo la riunione per connessione oggettiva del presente procedimento a quelli rubricati con R.G.A. n. 3748/2021 e n. 3738/2021, promossi rispettivamente dai sigg.ri Pellegrini Cislaghi Giorgio (coobbligato dell'odierna appellata) e Pellegrini Cislaghi Marilena (creditrice dell'odierna appellata), giacché aventi ad oggetto il medesimo atto (avviso di liquidazione n. 2017/001/SC/7122).  
Ha poi dedotto la nullità della sentenza di primo grado per “motivazione omessa o apparente” e la violazione e falsa applicazione dell'artt. 8, lett. b), Tariffa, Parte I D.P.R. 131/1986, per avere la C.T.P. ritenuto applicabile l'imposta a tassa fissa anziché proporzionale.
  
3. L'appellata a sua volta ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione in violazione all'art. 53 d.lgs. 546/92. Nel merito, ha controdedotto sui motivi d'impugnativa dedotti dall' Agenzia appellante riproponendo le difese già svolte in primo grado ed accolte dalla CTP.  
Infine, ha riproposto ex art. 56 del d. lgs. n. 546/92 le altre eccezioni non esaminate in primo grado.
  
4. Così sintetizzato il tema del contendere, reputa questa Corte, anzitutto, che il diverso stato in cui si trovano i procedimenti ai quali – secondo l'Ufficio appellante - dovrebbe riunirsi quello presente non renda né opportuna, né possibile la riunione.  
Nel merito l'appello deve reputarsi infondato, anche se non inammissibile, come ha eccepito l'appellata, atteso che i motivi d'impugnazione risultano formulati in modo specifico e chiaro.

Di fatto, come ha ritenuto fondatamente la C.T.P. con l'impugnata sentenza - che, per quanto assai succintamente motivata, tuttavia indica chiaramente la ragione fondamentale che rendeva illegittimo a suo giudizio l'avviso di liquidazione -, nella specie poteva e doveva applicarsi l'imposta fissa di registro e non quella proporzionale. Infatti, come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza n. 7122/2017 pronunciata dal Tribunale di Milano, la somma di euro 7,44 milioni costituiva una somma di proprietà della sig.ra Marilena PELLEGRINI CISLAGHI affidata in mera gestione al *de cuius* avv. Giorgio PELLEGRINI CISLAGHI con un mandato fiduciario di tipo germanistico.

Pertanto, accertata la morte dell'avv. Giorgio PELLEGRINI CISLAGHI, il tribunale ha ritenuto risolto il contratto di mandato e ha in via consequenziale condannato i suoi eredi, ciascuno *pro quota*, alla restituzione all'odierna appellata della somma (che era di sua proprietà) di euro 7,44 milioni (al netto di quanto già restituito dal mandatario), oltre agli interessi legali.

Posto, dunque, che la ragione della disposta condanna di carattere restitutorio era la dichiarata caducazione del mandato fiduciario, non poteva che conseguire l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera e) della Tariffa Parte I del DPR n. 131/86 con conseguente liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00.

Tale conclusione, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellata, si pone in linea anche con l'insegnamento della S. Corte di Cassazione che, con sentenza n. 6752 del 1° marzo 2022, ha statuito che, in caso di sentenza di condanna ad effetto restitutorio conseguente ad una pronuncia di risoluzione di un contratto, essa è soggetta soltanto a tassazione in misura fissa, venendo meno il presupposto impositivo per la tassazione in misura proporzionale.

Per tutte queste ragioni l'appello va respinto, restando assorbiti gli altri motivi di gravame e le eccezioni riproposte dall'appellata, con conseguente condanna dell'appellante, secondo soccombenza, a rifondere le spese del grado all'appellata, nella misura liquidata, per brevità, direttamente in dispositivo.

## **P Q M**

La Commissione Regionale della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando;

disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

1) Rigetta l'appello confermando, per l'effetto, l'appellata sentenza;

2) Condanna l'Agenzia appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

*Così deciso in Milano in data 12 ottobre 2022*

*Il Presidente Rel. Estensore  
(Dott. Filippo Lamanna)*